

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (di seguito “MIPAAF”), con sede in Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, rappresentato dal Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Luca Bianchi

e

FONDAZIONE TERRA MADRE (di seguito “TERRA MADRE”) con sede legale in Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Colmo

PREMESSO CHE

- Il **MIPAAF** è fondatore di Terra Madre in virtù di quanto deliberato in data 29 novembre 2006 dal Consiglio di Indirizzo di della Fondazione in seguito al decreto ministeriale del 6 novembre 2006.
- Il **MIPAAF** intende continuare a promuovere modelli sostenibili di produzione e distribuzione del cibo, attenti alla tutela dei territori, agli equilibri planetari, alla qualità organolettica, ambientale e sociale dei prodotti, alla salvaguardia della biodiversità, alla qualità della vita e del lavoro dei produttori.

- Il **MIPAAF** intende valorizzare e agevolare la partecipazione dei giovani al processo di produzione, lavorazione e distribuzione del cibo.
- Il **MIPAAF** intende agevolare la partecipazione dei giovani al dibattito internazionale intorno ai temi del cibo.
- Il **MIPAAF** intende continuare a sviluppare nel contesto europeo ed internazionale una politica di intervento diretto, sia come ente realizzatore di progetti specificamente formulati che come Istituzione di riferimento nelle materie di propria competenza.
- Il **MIPAAF** intende partecipare con proprie idee progettuali alle *call* europee e internazionali nelle materie di propria competenza, anche per il tramite delle sue agenzie e enti.
- Il **MIPAAF**, è consapevole che la formulazione, identificazione, elaborazione, presentazione e la successiva realizzazione di progetti finanziati da fondi comunitari ed internazionali richiede conoscenze ed esperienza specifica.
- Il **MIPAAF** intende valorizzare la professionalità del proprio personale, ed avvalersi al contempo delle professionalità specifiche del personale di altri enti.
- **TERRA MADRE** promuove modelli sostenibili di produzione e distribuzione del cibo, attenti alla tutela del territorio, agli equilibri planetari, alla qualità organolettica, ambientale e sociale dei prodotti, alla salvaguardia della biodiversità, alla qualità della vita e del lavoro dei produttori, nonché quello di sostenere attività volte ad incrementare e migliorare la sicurezza alimentare, con particolare attenzione per i Paesi in via di sviluppo.
- **TERRA MADRE** riunisce “comunità del cibo” di tutto il mondo, formate da quei soggetti che operano nel settore agroalimentare, a partire dalla produzione delle materie prime, fino alla promozione dei prodotti finiti ed all’informazione dei consumatori.
- **TERRA MADRE** promuove l'organizzazione e lo svolgimento di incontri mondiali periodici tra le "comunità del cibo".
- **TERRA MADRE** ha favorito la creazione di una, ormai consolidata, rete mondiale di “comunità del cibo”, provenienti da oltre 170 Paesi, all’interno della quale comunicano, si confrontano, analizzano problemi e tematiche che le riguardano trovando soluzioni comuni.
- **TERRA MADRE** può prestare assistenza a soggetti sia pubblici sia privati per lo sviluppo di attività di supporto alla diffusione di una produzione agroalimentare di qualità e sostenibile.
- **TERRA MADRE** può avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito od a titolo oneroso, di soggetti pubblici o privati che possano garantire esperienza e competenza nei settori di interesse, ivi compresi i Fondatori e le loro controllate.

CONSIDERATO CHE

- Il **MIPAAF** ritiene opportuno avvalersi di Organizzazioni con funzioni di supporto nella formulazione, elaborazione, presentazione e realizzazione di idee progettuali relative alle tematiche inerenti le materie di propria competenza, da finanziarsi con diverse modalità da parte di donatori plurimi, alla stesura di dossier e alla partecipazione a tavoli e commissioni tecniche, all'organizzazione di eventi, anche per il tramite delle proprie agenzie ed enti.
- Il **MIPAAF** intende rafforzare l'agricoltura mediante azioni che favoriscano l'ingresso dei giovani in attività di ambito agricolo quali la produzione, la comunicazione e la promozione.
- La rete di **TERRA MADRE** a partire dal 2004 ha generato progetti, iniziative ed eventi che hanno coinvolto un numero sempre maggiore, sia per numero che per tipologia, di "comunità del cibo".
- La rete di **TERRA MADRE** si è organizzata per radicare anche a livello locale la promozione di modelli alimentari sostenibili. A partire dal 2007, le comunità del cibo hanno iniziato a organizzare degli incontri regionali che hanno coinvolto comunità, Presìdi, cuochi, giovani, tecnici ed esperti, con l'obiettivo di rafforzare le reti locali e, mediante esse, la rete globale.
- La rete di **TERRA MADRE** ha coinvolto un numero sempre maggiore di giovani agricoltori, cuochi e attivisti che si sono distinti nello sviluppo di attività produttive, comunicative e divulgative nel mondo dell'alimentazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** e la **FONDAZIONE TERRA MADRE** convengono sull'opportunità di stipulare un protocollo d'intesa, nell'ambito del quale individuare aree di collaborazione comuni con l'intento di eseguire e realizzare iniziative progettuali, programmi ed eventi congiunti, redazione di dossier sui temi di reciproca competenza, anche in ambito internazionale, in seno a tavoli di concertazione, programmi e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cooperazione decentrata, di cooperazione territoriale, di cooperazione delegata, etc.

Articolo 3

1. Ai fini della realizzazione de i quanto indicato all'art.1, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento e le seguenti modalità operative di carattere generale:

- a) Il MIPAAF richiede a Terra Madre (ovvero Terra Madre presenta al Ministero) una proposta progettuale per la realizzazione delle tipologie di iniziative indicate al precedente art.1.
- b) Il Ministero, ravvisata la disponibilità finanziaria sui capitoli di pertinenza, nomina un'apposita commissione giudicatrice per la valutazione del progetto pervenuto, della attinenza di quanto proposto, del relativo crono programma e piano dei costi, con le attività previste dal presente protocollo.
- c) Laddove la Commissione di cui sopra esprima parere positivo, il MIPAAF e Terra Madre stipulano una apposita Convenzione nella quale vengono definiti, nel rispetto di quanto disposto dal presente protocollo, gli aspetti operativi dell'attività.
- d) Il contributo viene erogato dal Ministero fino ad un massimo del 90% del costo del progetto presentato da Terra Madre.
- e) In ogni caso, il contributo erogato dal MIPAAF non supera l'importo massimo per progetto di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per singola proposta progettuale.
- f) Sono consentite anticipazioni del contributo ammesso, secondo le seguenti modalità:
 - un anticipo pari al 30% del contributo a titolo di anticipazione
 - il restante 70% a titolo di saldo, previa presentazione della relazione finale e della rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute e quietanzate in relazione al progetto approvato. L'erogazione del saldo è subordinata alla valutazione di quanto realizzato e rendicontato da Terra Madre, in relazione a quanto previsto dal progetto e dal piano dei costi a suo tempo approvato, da parte di una commissione di valutazione, differente nella composizione da quella che ha approvato il progetto originario.

2. Il presente protocollo non comporta diretti oneri finanziari tra le parti. A fronte di iniziative e progetti appositamente individuati, le parti, dopo aver espresso reciproco consenso e fermo restando le modalità di cui al precedente comma 1 , stabiliranno specifiche condizioni, termini e modi di collaborazione per l'adempimento delle attività di volta in volta identificate e il raggiungimento dei conseguenti risultati e obiettivi. I succitati termini e modi di collaborazione saranno oggetto di uno specifico accordo operativo che sarà sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 4

Le parti si impegnano a definire e programmare congiuntamente degli eventi mirati allo sviluppo rurale nell'ambito delle aree rurali e costiere legati alla valorizzazione delle attività primarie.

Altri ambiti di collaborazione potranno essere: la tutela della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, la valorizzazione delle eccellenze locali e la definizione di reti globali di luoghi caratteristici per l'identità rurale ed agroalimentare; i temi della manifestazione Expo di Milano e della sua eredità; l'acquacoltura sostenibile.

Articolo 5

Le parti si impegnano a definire e programmare congiuntamente degli eventi mirati allo sviluppo e alla promozione di modelli sostenibili di produzione e distribuzione del cibo, attenti alla tutela del territorio, agli equilibri globali, alla qualità organolettica, ambientale e sociale dei prodotti, alla salvaguardia della biodiversità, alla qualità della vita e del lavoro dei produttori, nonché quello di sostenere attività volte ad incrementare e migliorare la sicurezza alimentare, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni.

Articolo 6

Ciascuna parte si impegna a nominare un referente istituzionale quale figura di riferimento entro un mese dalla firma del presente protocollo. Questi ultimi si occuperanno, con cadenza annuale, di redigere un piano di lavoro relativo alle iniziative di interesse congiunto da intraprendere.

Articolo 7

Nell'ambito delle attività di presentazione e/o pubblicazione dei risultati di lavori comuni di cui agli Articoli 3, 4 e 5, dovranno essere esplicitamente citati i contributi di ciascuna delle due istituzioni coinvolte.

Articolo 8

Le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole composizione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 9

Il presente accordo, composto di cinque pagine, entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte delle due Istituzioni contraenti ed avrà la durata di quattro anni. Entro tale periodo, l'accordo potrà essere modificato o disdetto su richiesta di una delle parti, da comunicarsi all'altra almeno tre mesi prima della data in cui si intende adottare le modifiche o interrompere l'accordo stesso. Tuttavia, tale interruzione non riguarderà eventuali attività in itinere la cui conclusione, in base ad

accordi precedentemente presi dalle due parti, fosse prevista per una data successiva a quella della richiesta di disdetta.

Roma, _____

Per il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Il Capo del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca

Luca Bianchi

Per la Fondazione Terra Madre

Il Segretario Generale

Stefano Colmo